

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I
COMUNI DI LEINI E DI LUSIGLIÈ.**

(PROVINCIA DI TORINO)

L'anno duemiladieci, addì, del mese di, nella sede
municipale di Leini,

TRA

1) il Comune di Leini, codice fiscale n. 01777400019, avente una
popolazione residente alla data del 31.12.2009 di n. 15.029 abitanti
(classe II), rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. ing.
CORAL Ivano, nato a Torino, il 14.01.1971, a tanto autorizzato con
deliberazione consiliare n. 29 del 13.05.2010;

2) il Comune di Lusigliè, codice fiscale n. 83502320019, avente una
popolazione residente alla data del 31.12.2009 di n. 567 abitanti
(classe IV), rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. CARETTO
Giovanni, nato a San Giorgio Canavese (TO), il 20.01.1937, a tanto
autorizzata con deliberazione consiliare n. del 16.06.2010

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Scopo della convenzione.

Ai sensi degli artt. 30 e 98, terzo comma, del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267, dell'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, delle
apposite deliberazioni dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali e dei rispettivi Statuti comunali,
tra i Comuni di Leini e di Lusigliè, in provincia di Torino, viene
stipulata una convenzione per lo svolgimento in modo coordinato ed in

forma associata del servizio di segreteria comunale, allo scopo di servirsi dell'opera di un solo Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, statuto, regolamenti, provvedimenti dei Sindaci od altri atti equivalenti, sono attribuite al predetto Funzionario, con le modalità stabilite dalla legge e dalla presente convenzione, ottenendo anche un significativo risparmio della spesa.

ARTICOLO 2 - Durata:

La presente convenzione avrà una durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di assunzione del servizio del Segretario nominato ai sensi del successivo art. 4 presso la sede di segreteria convenzionata. Essa è prorogabile per uguale periodo di tempo previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

La presente convenzione potrà essere sciolta anticipatamente per mutuo consenso dei Comuni interessati, ovvero a richiesta di uno di essi, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da notificare all'altro Comune ai sensi di legge.

Comunicazione dello scioglimento dovrà essere tempestivamente data, da parte del Comune capo della convenzione, al Segretario Comunale assegnato alla segreteria convenzionata ed all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con

l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resti titolare. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

ARTICOLO 3 - Rapporti finanziari.

Il Comune di Leini, che assume la figura di Comune capo della convenzione, curerà la corresponsione degli emolumenti fissi ed accessori spettanti al Segretario che presta servizio nella sede convenzionata, compresa la retribuzione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 25, penultimo comma, del D.P.R. 23.06.1972, n. 749, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo ed alle leggi e disposizioni riguardanti lo stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali, nonché la gestione dei congedi ordinari, dei congedi straordinari, dei permessi e quant'altro spettante o richiesto dal Segretario Comunale titolare e gli eventuali incarichi a scavalco.

Il Comune di Lusigliè provvederà a rimborsare al Comune di Leini la quota di spesa a proprio carico, determinata annualmente entro la fine di febbraio con apposito provvedimento del Funzionario responsabile del servizio finanziario in base alle percentuali indicate nel successivo art. 5, in tre rate, la prima delle quali entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente, la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente, e la terza, a conguaglio, entro il 31 marzo

dell'anno successivo.

In caso di ritardo dei rimborsi saranno dovuti gli interessi legali maturati, ferma restando la facoltà del Comune di Leini di recedere dalla convenzione e di riscuotere anche coattivamente quanto dovuto dall'altro Comune.

Eventuali contestazioni sul riparto della spesa dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo della convenzione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte tra i Sindaci interessati, sentita preventivamente, ove occorra, l'Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Restano a carico di ogni singolo Comune, che provvederà a liquidarli direttamente al Segretario Comunale, i compensi non facenti parte del trattamento stipendiale, quali l'indennità di missione, il rimborso delle spese di viaggio diverse da quelle di cui al successivo art. 6, i diritti di rogito, nonché le indennità specifiche per l'attribuzione di particolari funzioni previste dalla legge e/o dal C.C.N.L., che ogni Sindaco ha facoltà di assegnare autonomamente.

ARTICOLO 4 - Nomina e revoca del Segretario.

Spetta al Sindaco del Comune capo della convenzione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e nel D.P.R. 04.12.1997, n. 465, nonché di quelle impartite dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, l'adozione del provvedimento di nomina o di revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Lusigliè.

In caso di disaccordo tra i Sindaci sulla nomina, conferma o revoca del Segretario, anche a seguito della mancata coincidenza delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco nei Comuni convenzionati, si procederà allo scioglimento della presente convenzione ai sensi del precedente art. 2.

Nel caso in cui la revoca sia disposta per la violazione dei doveri d'ufficio e la violazione stessa avvenga nel Comune non capo convenzione, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, con esclusione del formale provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune capo convenzione affinché adotti il provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, in ogni caso, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

In sede di prima applicazione della presente convenzione, può essere individuato quale Segretario della sede convenzionata il Segretario titolare di uno dei Comuni convenzionati, previo consenso dell'interessato.

ARTICOLO 5 - Svolgimento del servizio e forme di consultazione.

Il servizio, di norma, viene svolto per una percentuale pari al 75% dell'orario contrattuale settimanale di lavoro presso il Comune di Leini ed al 25% presso il Comune di Lusigliè.

I Sindaci dei due Comuni ed il Segretario Comunale stabiliranno, ai sensi del C.C.N.L. vigente, i tempi di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi almeno una volta all'anno, tra i rispettivi Sindaci, che, in accordo con il Segretario Comunale, operano al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ARTICOLO 6 - Rimborso delle spese di viaggio al Segretario.

Il Segretario Comunale titolare viene autorizzato, con la presente convenzione, a servirsi del proprio mezzo per l'accesso ai Comuni convenzionati e per il ritorno dagli stessi, sia per un'economia di spesa che per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto pubblico.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Lusigliè, il rimborso delle spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta, con liquidazioni fatte trimestralmente con determinazione del Funzionario responsabile del servizio finanziario, in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge e/o contrattuali.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione di Leini, seguendo il tracciato viario più

breve per accedere al Comune di Lusigliè, comprendendo, naturalmente, anche il viaggio di ritorno, oppure a partire dal Comune di residenza del Segretario Comunale qualora la distanza fosse inferiore rispetto a quella del Comune capo convenzione ed il Segretario Comunale non risiedesse in quest'ultimo Comune.

ARTICOLO 7 – Sostituzione del Segretario titolare della sede convenzionata.

In caso di vacanza, assenza od impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali oppure, a scavalco, da un titolare di altra sede debitamente autorizzato dalla predetta Agenzia.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato di cui al precedente comma spetta un compenso aggiuntivo nella misura percentuale della retribuzione complessiva in godimento, come stabilita dal vigente contratto collettivo integrativo regionale (C.C.I.R.).

Il predetto compenso e le altre spese relative, riferite ai giorni di effettiva supplenza o reggenza, sono ripartiti tra i due Comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 8 - Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia automaticamente alle norme legislative e regolamentari vigenti nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed alle

norme contenute nel relativo C.C.N.L.

La presente convenzione, regolarmente sottoscritta dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, alla Sezione Regionale del Piemonte dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretario Comunali e Provinciali a cura del Sindaco del Comune capo della convenzione.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Letto, approvato e sottoscritto in Leini addì

IL SINDACO DEL COMUNE DI LEINI

IL SINDACO DEL COMUNE DI LUSIGLIE'